

N. R.G. 593/2022

## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

## SECONDA CIVILE

Il GD dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale, nel procedimento ex art. 7 n. r.g. 593/2022, introdotto

da

dell'avv.

PARTE RICORRENTE

, a

Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;

sentiti il ricorrente e l'Esperto all'udienza del 26.1.22;

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

rilevato:

- che nella relazione ritualmente depositata, l'Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a consentire il superamento dello stato di crisi;
- che, in detta cornice e stante l'insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori, le misure protettive hanno l'esclusiva funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata;
- che, in base a quanto riferito dall'Esperto, essendo allo stato la società ferma, possono confermarsi le misure richieste per la durata di giorni 120 come da istanza;
- che, per quanto concerne il procedimento prefallimentare pendente, parte istante avrà cura di trasmettere il presente provvedimento al GR per le valutazioni di competenza;

## P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste, stabilendo che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (19.1.22);

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente e all'Esperto nominato avv. cura della cancelleria.

Milano, 26 gennaio 2022

Il Giudice dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale